

Art. 13 – Aree Cani

1. Oggetto e finalità

Il Comune, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle vigenti leggi, favorisce la presenza nel proprio territorio degli animali d'affezione, riconoscendo loro finalità affettive, educative e di utilità ed opera al fine di favorire la corretta convivenza tra gli esseri umani e quest'ultimi.

In tal senso il presente Articolo detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle cosiddette "aree cani", al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e di garantire il benessere dei cani, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 19 giugno 2014, Modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e successive modificazioni, il cui art. 3 di modifica all'art. 18 bis c. 3 e c. 4 riporta:

"I comuni possono, nell'ambito di giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico, individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati agli animali da compagnia, dotandoli anche delle opportune attrezzature; tali spazi sono forniti di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d'ombra ed eventuali divisioni per animali grandi e piccoli. Negli spazi a loro destinati, gli animali possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti".

Tali aree, disciplinate dal presente Articolo, di proprietà comunale saranno individuate di volta in volta dall'Amministrazione Comunale e debitamente attrezzate ed indicheranno, con apposita cartellonistica, le norme comportamentali da tenere al loro interno.

2. Definizioni

- a) Area cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area Cani" indicante le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduuttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente Articolo;
- b) Proprietario/Conduuttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina, in quale è responsabile civilmente e penalmente degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree.

3. Individuazione delle aree cani

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione dei proprietari/detentori un'area verde attrezzata, per la socializzazione e lo sgambamento dei cani. Tale area non costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti in quanto realizzata su area destinata a dotazione territoriale, rappresentandone un utilizzo compatibile con tale destinazione urbanistica.

4. Principi generali della regolamentazione

Le aree cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

Possono usufruire di tale spazio i proprietari/ detentori che posseggono uno o più cani.

L'Amministrazione Comunale non è responsabile in alcun caso dei danni a persone o animali per fatti che si dovessero verificare all'interno dell'area.

Il proprietario/conduuttore di un cane è sempre responsabile della sicurezza, del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente sia penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso sia all'interno delle aree, che in ogni altro luogo.

5. Apertura dell'area

Le aree cani sono aperte tutti i giorni, con orario di apertura e chiusura regolato da timer programmato. L'orario di apertura e di chiusura di ciascuna area è stabilito con apposita ordinanza sindacale. L'Amministrazione Comunale, a Suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere, anche temporaneamente, le aree cani qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o problemi di origine igienico-sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché in generale per motivi di pubblico interesse.

6. Ambito di applicazione

Le norme del presente Articolo si applicano esclusivamente alle aree cani.

Considerato che tali zone sono annesse ad aree di dotazione territoriale a verde pubblico e presentano le medesime caratteristiche ambientali e igienico sanitarie, valgono anche per esse tutte le disposizioni già contemplate nel Regolamento Edilizio, a cui il presente Articolo si richiama con successiva integrazione.

7. Modalità registrazione utenti

Viene istituito un apposito registro degli utenti in cui verranno indicate le generalità dei proprietari e dei rispettivi cani, con obbligo di produrre i documenti di identificazione mediante microchip e di iscrizione all'anagrafe canina regionale. L'iscrizione al registro è obbligatoria per poter accedere all'area. All'atto dell'iscrizione, da effettuarsi tramite apposito modulo o tramite portale online del Comune di Cadoneghe, verrà consegnata al proprietario del cane, previo versamento di cauzione, una tessera recante nome e cognome del proprietario, numero di iscrizione, razza del cane e numero di microchip attribuito allo stesso. Per i cittadini non residenti viene garantito l'accesso all'area mediante le medesime modalità di registrazione, previo il versamento di una quota annuale al Comune di Cadoneghe. La formazione, la custodia e la tenuta del registro sono a cura dello Sportello del Cittadino del Comune di Cadoneghe.

8. Oneri e obblighi del Comune

Per rendere agibili le aree attrezzate per gli scopi del presente Articolo, l'Amministrazione Comunale si fa carico delle seguenti opere:

- a) recinzione dell'area con paletti e rete metallica plastificata con altezza minima pari a 1,50m;
- b) un solo ingresso, dotato di cancelletto pedonale, così da consentire agli accompagnatori un idoneo controllo della mobilità dei cani in esse introdotti, ad apertura mezzo badge ed a chiusura automatica;
- c) un cancello carrabile per permettere l'accesso ai soli mezzi di servizio;
- d) fornitura e posa di cestini per la raccolta dei rifiuti e relativi sacchetti monouso;
- e) presa d'acqua per l'abbeveraggio degli animali con fontanella a pulsante, e ulteriore ad utilizzo dei proprietari;
- f) cartello installato sul cancello d'ingresso pedonale con la dicitura "Area cani" e altro cartello che sintetizza alcune regole fondamentali del presente Articolo.

L'Amministrazione si farà inoltre carico dello svuotamento periodico dei cestini, della pulizia dell'area, della sua eventuale disinfestazione e disinfezione e dello sfalcio dell'erba.

9. Accordi per la gestione delle aree

L'Amministrazione Comunale si rende disponibile a dare attuazione ad accordi di collaborazione con Associazioni di Volontariato o privati cittadini per la gestione delle aree e lo svolgimento di attività attinenti alla destinazione dell'area, previa individuazione di referenti responsabili per le singole aree.

In caso di stipula di accordi, l'Amministrazione Comunale si impegna a fornire eventuale supporto ai privati cittadini o ai volontari delle Associazioni di Volontariato coinvolte nella gestione delle aree.

Il rapporto fra Amministrazione Comunale e Associazioni di volontariato o privati cittadini potrà essere regolata da apposita convenzione.

10. Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

All'interno delle aree cani devono essere rispettate le seguenti norme di accesso e di utilizzo, igieniche e comportamentali:

- a) Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area è riservato esclusivamente ai proprietari/conducenti e ai loro cani;

- b) A norma di leggi vigenti, gli animali che accedono alle aree dedicate allo sgambamento devono essere in regola con l'iscrizione anagrafica canina, con la registrazione e identificazione con microchip, e devono essere muniti di collare con targhetta identificativa in cui siano riportati i dati e un recapito telefonico del proprietario;
- c) E' vietato l'accesso ai cani che hanno avuto episodi di aggressività o certificati come cani morsicatori;
- d) Il proprietario/conduuttore deve vigilare costantemente ed essere in grado di gestire correttamente il proprio cane in modo da assicurare che lo stesso abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza temporanea con persone e animali presenti nell'area e di intervenire in qualsiasi momento riguardo a comportamenti potenzialmente dannosi ad altri animali, persone o cose;
- e) I proprietari/conduuttori, per accedere all'area, devono portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola, rigida o morbida, per trattenere i loro cani, nel caso se ne dovesse presentare la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area, o su richiesta delle Autorità competenti;
- f) I cani possono essere lasciati liberi dal guinzaglio purché sotto il costante controllo del proprietario/conduuttore;
- g) Se nell'area occupata da diversi utenti si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia;
- h) Gli utilizzatori dell'area devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita;
- i) L'igiene delle aree è affidata prioritariamente ai proprietari/conduuttori. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area, è fatto pertanto obbligo ai proprietari/conduuttori:
- alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani ed alla conseguente immissione negli appositi contenitori predisposti;
 - a fare uso, per l'asportazione, di idonei raccoglitori (sacchetti) di materiale plastico impermeabile.
- j) E' vietato gettare a terra rifiuti di ogni tipo;
- k) E' vietato danneggiare gli arredi le dotazioni e gli elementi naturalistici presenti nell'area;
- l) E' vietato introdurre nell'area qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 C.d.S., nonché biciclette per bambini, acceleratori d'andatura, pattini e similari, ad eccezione dei mezzi autorizzati. Parimenti è vietato introdurre nelle aree qualsiasi oggetto o elemento di arredo se non autorizzato dai competenti Uffici Comunali;
- m) Sono vietati comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica;
- n) Il proprietario del cane ha l'obbligo di ricoprire buche scavate;
- o) Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l'utilizzo delle aree deve anche essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono, sia per i loro conduuttori;
- p) E' vietato utilizzare l'area in modo diverso da "area cani".

Le disposizioni di cui al comma 10 lettera "i", non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

11. Attività di vigilanza

- a) la funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area è svolta dalla Polizia Locale e dalle Forze di Polizia. Il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda ULSS 6 svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza. Il personale del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 6 ha libertà di svolgere in qualsiasi momento tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza;
- b) le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali;
- c) in caso di violazioni accertate con atto definitivo alle norme del presente Articolo, il proprietario/conducente potrà essere diffidato ad accedere con il cane all'area.

Art. 14 – Gatti e colonie feline

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, permanentemente, in terrazze, balconi, rimesse o cantine, senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in gabbiette per il trasporto e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
2. Per ribadire la necessità di evitare l'incremento del numero di gatti randagi nel territorio, verranno intraprese e promosse campagne di sensibilizzazione affinché i proprietari di animali lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente, provvedano alla microchippatura e sterilizzazione dell'animale.
3. Il Comune potrà promuovere apposite campagne informative finalizzate al contenimento demografico della popolazione felina e ad individuare soluzioni per agevolare la sterilizzazione di gatti di proprietà da parte di proprietari laddove sussistano difficoltà economiche.
4. Per "gatto libero" si intende il gatto non di proprietà, che vive costantemente in stato di libertà sul territorio. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale sono soggetti alla tutela del Sindaco. Per "habitat" di una colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano o non urbano, edificato o meno, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.
5. I gatti liberi e le colonie feline sono protetti e tutelati dal Comune ai sensi della Legge 281/91 e dalla L.R. 60/93.
6. Chiunque si occupi dell'alimentazione dei gatti liberi e delle colonie feline, deve rispettare le norme riferite all'igiene del suolo pubblico e dell'abitato evitando la dispersione di alimenti e provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati, con la rimozione dei contenitori dei cibi, ad esclusione di quello dell'acqua. La colonia dovrà essere alimentata in luogo idoneo, possibilmente isolato e lontano da edifici residenziali e spazi comuni condominiali.
7. Chi intende prendersi cura di una colonia di gatti liberi deve preventivamente notificare al Servizio Veterinario Multizonale dell'Azienda ULSS e all'Ufficio Ambiente del Comune il proprio nominativo e i recapiti telefonici e di residenza, indispensabili per la gestione di eventuali controversie di igiene urbana e veterinaria.
8. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come "tutori" (gattari/e), si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie feline e del loro contenimento tramite la sterilizzazione. Il Comune provvederà a munire i titolari delle colonie feline autorizzate di appositi cartellini di riconoscimento affinché vengano riconosciuti come tali e per conferire dignità al servizio svolto per la collettività.
9. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi.
10. Per quanto si riferisce alle colonie feline:
 - a) spetta al Servizio Veterinario Multizonale dell'Azienda ULSS 6 il censimento delle colonie, il contenimento demografico tramite sterilizzazione, la programmazione delle modalità e della tipologia d'intervento;
 - b) previo accordo con il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 6, gli Enti, le Associazioni iscritte all'Albo Regionale o i singoli cittadini possono avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato